

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO.4, D.LGS. 175/2016

S.E.S.A. S.p.a. (di seguito anche solo SESA o la Società) è una società per azioni il cui capitale è detenuto per il 51 % dal Comune di Este. In quanto Società di diritto privato in controllo pubblico SESA è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 ("Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico") che detta disposizioni in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale e di integrazione degli strumenti di governo societario.

SESA è una multiutility, snella, competitiva e tecnologicamente all'avanguardia. Focalizzandosi strategicamente sull'innovazione continua e sullo sviluppo tecnologico degli impianti, dopo anni di ricerca e affermazione sui mercati, SESA può ritenersi tra le aziende più efficienti sul panorama nazionale nel recupero del rifiuto, grazie all'abilità di trasformazione dello scarto in risorse riutilizzabili. Selezione, trasformazione ed energia sono i tre riferimenti che caratterizzano questa realtà industriale.

SERVIZI AMBIENTALI

- Gestione impianto di compostaggio con produzione di compost di qualità;
- Gestione della discarica per rifiuti urbani non pericolosi;
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
- Gestione impianto di selezione della frazione secca di rifiuti della raccolta differenziata;
- Gestione ecocentri;
- Progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;
- Gestione impianti di depurazione;
- Attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
- Gestione laboratorio analisi interno (chimico, chimico- fisico e microbiologico).

SERVIZI ENERGETICI

- Gestione impianti di produzione energia elettrica e termica da biogas e impianti fotovoltaici;
- Impianti di digestione anaerobica con produzione di biogas biometano;
- Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti e per il recupero energetico da fonti rinnovabili.
- Gestione della discarica e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

ATTIVITÀ SVOLTE ESTERNAMENTE

- Gestione degli Ecocentri;
- Raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- Raccolta rifiuti speciali pericolosi e non.
- Spazzamento delle strade dai rifiuti urbani e servizi affini;
- Autotrasporto di merci per conto terzi;
- Servizi di raccolta di verde pubblico

Mission:

“No waste! Ridurre il tasso di scarto globale tramite la trasformazione del rifiuto in energia e/o materia riciclata abbattendo al contempo la frazione inutilizzabile, nel pieno rispetto dell’ambiente, della società e del nostro futuro...”.

Vision:

“Un ambiente ordinato, senza rifiuti, dove lo scarto ritorna materia prima sotto forma di prodotto lavorabile e/o energia, in ossequio al fondamentale principio chimico che in natura: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”.

Tratti Distintivi

- eccellenza tecnologica;
- capacità di sperimentazione e adozione di migliorie innovative distintive;
- forte radicamento sul territorio;
- presenza di un azionariato differenziato e integrato (51% pubblico e 49% privato);
- capacità di incidere su tutta la filiera produttiva, che va dalla selezione/differenziazione del rifiuto fino alla relativa trasformazione in energia o semilavorati.

SESA intende difendere l’ambiente attraverso la ricerca e l’innovazione, avvicinando a piccoli passi la società al sogno definibile: rifiuto zero. L’azienda ritiene che solo riducendo al minimo la percentuale di rifiuti destinati alla discarica si potrà fare qualcosa per ridurre l’autodistruzione del nostro ecosistema. Per riuscire in questo intento SESA reputa necessario che ogni Regione trovi un proprio equilibrio, fondato sulla raccolta differenziata e sugli impianti necessari allo smaltimento dell’irrecuperabile, lavorando al contempo per usare ogni parte del rifiuto.

Strategia

SESA, in linea con mission, vision e valori aziendali, nel suo approccio multibusiness intende ritornare alla collettività di riferimento ogni beneficio ottenibile in termini di servizio, rispettando tutti i doveri dettati dal proprio spirito marcatamente pubblico. SESA fornisce servizi nell'ambito delle due macrofiliera del trattamento dei rifiuti e della relativa produzione di energia (biogas, teleriscaldamento, ecc.) grazie ad un impianto autonomo capace di trasformare gli scarti in nuove

risorse e rimettere in moto il ciclo ambientale in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'operato, qualità e convenienza del servizio, nonché sostenibilità ambientale.

SESA, a fronte degli ottimi risultati sin qui conseguiti e delle attestazioni di stima ricevute, intende proseguire lungo il percorso d'implementazione dei cicli produttivi, in modo da rispondere adeguatamente ad un fabbisogno inevitabilmente crescente di servizi. Secondo il management la rotta sopra indicata sarà perseguibile esclusivamente mediante:

- la valorizzazione della professionalità delle maestranze interne;
- il consolidamento di un know how all'avanguardia;
- il recepimento di ogni opportunità che la scienza e la tecnica moderna offrono per il miglioramento del funzionamento degli impianti;
- la diffusione a livello commerciale del Compost Terra Euganea;
- l'espansione del bacino di copertura del servizio di teleriscaldamento;
- l'aumento dei volumi di biogas prodotto.

INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI alla data del 31/12/2019

a) Struttura del capitale sociale

Alla data di approvazione della presente relazione il capitale sociale di SESA, interamente sottoscritto e versato, è pari a euro 40.000.000,00, suddiviso in numero 800.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50,00 ciascuna.

Come indicato all'articolo 6 del vigente statuto sociale:

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di legge.
- 2) Il socio che intende cedere a terzi tutte o parte delle proprie azioni deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione del numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC, alla società la quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, dare avviso della comunicata intenzione di cessione di azioni a tutti gli azionisti risultanti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data di ricezione della comunicazione del socio venditore, allegando nel contempo la comunicazione del socio che intende cedere le proprie azioni.
- 3) I soci hanno facoltà di procedere, all'acquisto delle azioni al prezzo di cui sopra, in proporzione al numero delle azioni da essi rispettivamente detenute, dandone comunicazione scritta al socio venditore ed alla società entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato dalla società, specificando se si intende esercitare il diritto di prelazione.
- 4) Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto le azioni di eventuale loro spettanza e rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, sempre in misura proporzionale alle

azioni già possedute. In ogni caso, l'azionista sarà completamente libero di trasferire tutte o parte delle proprie azioni qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla società sopra stabilito, siano decorsi novanta giorni dall'effettuata seconda comunicazione medesima senza che, nel frattempo, sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutte le azioni in vendita da parte degli altri soci.

5) In ogni caso, la partecipazione di soci diversi dai Comuni e/o Enti Pubblici non potrà superare il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

6) Con deliberazione dell'Assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni emesse in precedenza.

7) In caso di aumento del capitale sociale a qualsiasi titolo effettuato le azioni, salvo il disposto dell'art. 2441 quarto e quinto comma, del Codice Civile devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni da loro possedute.

8) Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle Imprese competente e, se esistente, dopo che la stessa sia resa nota sul sito internet della società o depositata presso la sede sociale nei termini e alle condizioni di cui all'art. 2441, comma 2°, codice civile.

9) Ogni trasferimento di azioni per atto tra vivi è, comunque, subordinato all'ottenimento ove richiesto, della preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze, a pena di inefficacia del trasferimento stesso nei confronti della società in mancanza della suddetta autorizzazione.

A conclusione, come indicato all'articolo 12 del vigente statuto sociale al comma 2): "Ogni azione dà diritto ad un voto".

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

Come indicato all'articolo 1-comma 2), 3) e 4) dello statuto sociale vigente:

2) Alla società, una volta costituita, potranno essere ammessi, con il consenso di tutti i soci fondatori, come soci ordinari, altri Enti Pubblici e persone fisiche e giuridiche private, fermo restando che in ogni caso la maggioranza azionaria non inferiore al 51% del capitale sociale deve essere detenuta dai Comuni e/o Enti Pubblici che parteciperanno al capitale sociale.

3) Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, cui spetta altresì di determinare il tempo, le condizioni e le modalità di versamento degli importi azionari singolarmente ammessi e sottoscritti.

4) Nel caso di ammissione di nuovi soci verrà operata da parte dei soci fondatori una cessione di azioni, o di rinuncia dei diritti di opzione nel caso che l'ammissione avvenga a seguito di aumento del capitale sociale, conservando comunque il rispetto dei limiti percentuali stabiliti al precedente comma 2) del presente articolo.

Si aggiunge a conclusione che come indicato all'articolo 14 comma 2) dello statuto sociale: "Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della società, la proroga della durata stabilita dall'art. 3 dello Statuto, il trasferimento della sede, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale".

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

- Comune di Este, titolare di numero 408.000 azioni ordinarie pari a complessivi nominali euro 20.400.000,00 corrispondenti al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;
- società "FINAM GROUP S.P.A." con sigla FINAM S.P.A., titolare di n. 392.000 azioni ordinarie pari a complessivi nominali euro 19.600.000,00 corrispondenti al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° azioni	% rispetto al c.s.	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	800.000	100%	Non Quotate	Ordinari diritti di voto e di rappresentanza

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N° azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Warrant	-	-	-	-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Comune di Este	Comune di Este	51%	51%
FINAM GROUP S.P.A.	FINAM GROUP S.P.A.	49%	49%

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto

Non sussiste uno specifico meccanismo di esercizio dei diritti di voto applicabile a un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non sussistono restrizioni all'esercizio del diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti

Non consta al Consiglio l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse.

h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA

Non sussistono clausole di change of control o disposizioni statutarie in materia di OPA.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'organo amministrativo non è delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. né può emettere strumenti finanziari partecipativi.

j) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

Secondo quanto indicato all'articolo 15 del vigente statuto sociale:

“ 2) L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici.

3) Nel caso del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del Consiglio è nominata su designazione degli Enti Pubblici cui è riservata la facoltà di revoca. I membri del Consiglio nominati su designazione degli Enti pubblici decadono automaticamente ove non siano stati confermati dall'Ente che li ha nominati nei dodici mesi successivi alla cessazione del mandato del legale rappresentante dell'Ente pubblico che li ha nominati. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici.

Qualora soggetta all'obbligo la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo e medesimo limite deve essere rispettato nel caso di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato”.

COMPLIANCE

SESA essendo una società per azioni il cui capitale è detenuto per il 51 % dal Comune di Este. In quanto Società di diritto privato in controllo pubblico SESA è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 ("Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico") che detta disposizioni in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale e di integrazione degli strumenti di governo societario.

Come indicato appunto nel Regolamento dedicato alla Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale e Strumenti Integrativi di Governo Societario (Art. 6 Decreto Legislativo n. 175/2016) all'articolo 5 – Gli Strumenti Integrativi di Governo Societario:

“Il Consiglio d'Amministrazione, con il contributo del Collegio Sindacale, del Responsabile dell'Area Amministrazione (anche RPCT) e dell'ODV, ha verificato l'assetto degli strumenti di governance della SESA, addivenendo alla condivisa convinzione che, allo stato, gli strumenti di governo societario già adottati ed operanti siano adeguati a garantire la conformità a tutti i requisiti di cui al comma, 3° dell'art. 6 citato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Quanto al rispetto delle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale, si è rilevato che sia il Codice Etico (sottoposto a revisione nel 2015) sia il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (sottoposto a revisione, nell'anno 2018 per la Parte Generale, e nell'anno 2013 per le Sezioni di Parte Speciale concernenti i reati contro la pubblica amministrazione e i reati societari), sia ancora le "Misure Integrative al MOG" (adottate nell'anno 2018 per implementare le disposizioni interne volte a prevenire i fenomeni corruttivi e a garantire la trasparenza nell'attività d'impresa della SESA), siano presidi del tutto adeguati a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale. In particolare si è rilevato che contengono specifiche disposizioni volte a prevenire il rischio di condotte contrarie alle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale:

- l'Allegato A del MOG ("Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione")
- l'Appendice all'Allegato A) del MOG ("La riforma dei reati di corruzione")
- l'Allegato B) del MOG ("I reati societari")
- l'Appendice all'Allegato B) del MOG ("La corruzione tra privati")
- l'Allegato E) del MOG ("Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore").

Si è rilevato, infine, che un presidio rilevante in quest'ambito è costituito dal "Regolamento degli acquisti" di cui da tempo si è dotata la società.

Quanto all'ufficio di controllo interno che coadiuvi il Collegio Sindacale, si è rilevato che la Società è già dotata

- di sistemi di controllo interno di primo livello, svolti dalle funzioni responsabili delle principali aree operative;
- di sistemi di controllo esterno da parte di advisors e certificatori che - periodicamente - verificano la rispondenza delle attività della società ai diversi standards normativi internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, qualità.

Sotto il profilo dei controlli interni si è poi rilevato che il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 - opportunamente integrato con le "Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" prevede prerogative di vigilanza e controllo in capo ai seguenti organismi:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- Organismo di Vigilanza (ODV);
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Quanto ai codici di condotta di cui alla lettera c) del comma 3° dell'art. 6, si è rilevato che la Società ha da tempo adottato un proprio Codice Etico (sottoposto a revisione nell'anno 2015) in cui sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare i comportamenti da tenere nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti collaboratori e nei confronti di tutti gli altri stakeholders. Ai precetti del Codice Etico sono complementari le disposizioni del Sistema Sanzionatorio inserito nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001.

Infine, quanto ai programmi di responsabilità sociale d'impresa si è rilevato che la Società, a partire dall'esercizio 2014, si è dotata del cosiddetto "Bilancio di sostenibilità" che si fonda su principi di responsabilità sociale ed etica d'impresa, in conformità alle raccomandazioni di cui alla "Corporate Social Responsibility" (CSR). SESA, inoltre, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme e certificato rispetto agli standards normativi internazionali EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001. La Società inoltre ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al "Regolamento EMAS".

Alla luce della rilevazione effettuata si è ritenuto e si ritiene, dunque, che gli strumenti di governance di cui è dotata la Società siano sufficienti ed adeguati al perseguimento delle finalità indicate al comma 3° dell'art. 6 e che, conseguentemente, non sia necessario - allo stato - procedere con l'adozione di strumenti integrativi di governo societario”.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In base a quanto disposto dall'articolo 15 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “La società è amministrata da Amministratore Unico o, nel caso in cui la normativa vigente lo acconsenta, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri”.
- comma 4) "L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra gli amministratori designati dagli Enti Pubblici e un Vice-Presidente scelto tra gli Amministratori designati dai Soci Privati”.

- comma 5) “Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; spettano altresì le eventuali indennità deliberate dall'Assemblea”.

In aggiunta:

i. l'articolo 17 del vigente statuto sociale attesta che:

- comma 1) “La rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società sono attribuite, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente .Nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del C.C. i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della società sono attribuite all'Amministratore Delegato, scelto tra i soggetti designati dai soci rappresentanti la parte privata del capitale azionario”.

ii. l'articolo 19 del vigente statuto sociale dispone che:

- comma 1) “Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica”.
- comma 2) “Ogni consigliere dispone di un voto”.
- comma 3) “I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute da alcuno, pur se da loro formalmente delegato”.
- comma 4) “Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti”.
- comma 5) “Il Consiglio di Amministrazione designa un proprio segretario che può essere anche estraneo al Consiglio salva l'ipotesi di cui al successivo art. 22”.
- comma 6) “Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare in apposito verbale firmato dal Presidente o dal Segretario”.

NOMINA E SOSTITUZIONE

In base a quanto disposto dall'articolo 15 del vigente statuto sociale:

- comma 2) “L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici”.
- comma 3) “Nel caso del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei membri del Consiglio è nominata su designazione degli Enti Pubblici cui è riservata la facoltà di revoca. I membri del Consiglio nominati su designazione degli Enti pubblici decadono automaticamente ove non siano stati confermati dall'Ente che li ha nominati nei dodici mesi successivi alla cessazione del mandato del legale rappresentante dell'Ente pubblico che li ha nominati. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci non pubblici. Qualora soggetta all'obbligo la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere

effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo e medesimo limite deve essere rispettato nel caso di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato”.

Secondo l'articolo 16 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “Gli amministratori durano in carica tre anni, salvo revoca, e sono rieleggibili”.
- comma 2) “Nel caso della presenza del Consiglio di Amministrazione, se, in pendenza del termine, viene a mancare un Amministratore si applicano le norme del Codice Civile. Ove, tuttavia, l'Amministratore da sostituire fosse fra quelli designati dagli Enti Pubblici, la nomina in via sostitutiva compete a questi ultimi. In caso di dimissioni di due componenti dell'organo amministrativo, l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma IV codice civile”.

In relazione all'attività sociale svolta a tutti gli Amministratori è richiesta l'insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 39/2013, in particolare:

- condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 sull'inconferibilità degli incarichi;
- cause di inconferibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 39/2013;
- cause di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 39/2013;
- cause di incompatibilità previste dall'art. 11, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 39/2013;
- cause di incompatibilità previste dall'art. 13, commi 1 e 3 del D.Lgs. 39/2013;
- cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.

Oltre a ciò gli Amministratori si obbligano a comunicare a SESA eventuali cause di incompatibilità e inconferibilità che dovessero sopravvenire e, al contempo, attestano che detengono e manterranno i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, 1 comma, D.Lgs.n. 175/2016.

COMPOSIZIONE

Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica da	In carica fino a	Esec.	Non- esec.	Numero partecipazioni e riunioni CdA
Presidente – Renesto Leonardo	1961	05/09/2017	05/09/2017	3 esercizi		x	12
Amm. delegato – Simionato Maurizio	1955	30.04.2011	05/09/2017	3 esercizi	x		11
Amministratore – Stocco Dino	1960	05/09/2017	05/09/2017	3 esercizi		x	11
Amministratore – Dalla Montà Laura	1963	05/09/2017	05/09/2017	3 esercizi		x	11
Amministratore – Bonato Giovanna	1975	05/09/2017	05/09/2017	3 esercizi		x	12

- Criteri e politiche di diversità

Si segnala che le nuove nomine sono state attribuite facendo particolare attenzione all'applicazione della L. 120/2011, chiamata anche "Legge Golfo Mosca" o "Quote Rosa", e all'art. 11 comma 4 D.Lgs 175/2016.

- Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Attualmente non è disciplinato alcun cumulo massimo di cariche ricopribili dagli amministratori. Restano salve le disposizioni che obbligano l'assenza di conflitti di interesse secondo l'articolo 2.10 del Codice Etico Aziendale:

"SESA esige il più rigoroso rispetto della disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti.

Tutti i destinatari del Codice Etico devono evitare le situazioni in cui si possa manifestare un anche solo potenziale conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: (i) svolgere una funzione di vertice o di responsabile di un'unità organizzativa e avere personali interessi economici comuni con i fornitori; (ii) accettare danaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società o con società ad essa collegate da rapporti di partecipazione; (iii) avere interessi affettivi personali o familiari che possano influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse della Società ed il

modo più opportuno per perseguirlo; (iv) avvantaggiarsi personalmente, tramite familiari, colleghi o interposta persona, di opportunità di affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni o in relazione all'attività esplicata per conto della Società.

Non è consentito comunque perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali, né detenere direttamente o indirettamente interessi in società concorrenti, clienti, fornitrici o addette alle certificazioni concernenti l'azienda.

Deve comunque essere data comunicazione al Consiglio d'Amministrazione delle situazioni nelle quali si ritiene che possa sussistere, anche in via ipotetica, un conflitto di interessi.

In particolare, ciascun amministratore è obbligato a rendere noto agli altri amministratori nonché al Collegio Sindacale, qualunque interesse abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sulla quale è chiamato a decidere. Detta comunicazione dovrà essere precisa e puntuale ovvero dovrà specificare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso; spetterà poi al Consiglio di Amministrazione valutarne la conflittualità rispetto agli interessi della Società.

In caso di conflitto d'interesse dell'Amministratore Delegato, quest'ultimo è tenuto ad astenersi dall'operazione su cui, in virtù dei propri poteri, è chiamato a decidere, demandando ogni valutazione e decisione in merito al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che alla Società si applicano le disposizioni sulle incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 39/2013. Conseguentemente è vietato assumere o ricoprire la carica di amministratore e di dirigente della Società a quei soggetti che: (i) svolgono in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Società medesima e dalla Pubblica Amministrazione partecipante; (ii) ricoprono incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali comunque denominati nelle pubbliche amministrazioni che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dalla Società”.

- Induction Programme

L'Amministratore Delegato ha svolto iniziative a favore degli Amministratori volte a fornire:

- un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'impresa, del posizionamento competitivo, dei principi di corretta gestione dei rischi specifici connessi al business, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro socio-politico e normativo/autoregolamentare di riferimento;
- un approfondimento, tramite il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale, sulle tematiche riguardanti la dichiarazione non finanziaria.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Secondo le disposizioni dell'articolo 20 del vigente statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze attribuite all'Amministratore Delegato o che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea”.

In base all'articolo 21 del vigente statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente e procede alla nomina di un Amministratore Delegato, da scegliere tra i Consiglieri non designati dal Comune né da altri Enti Pubblici, determinandone le mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale”.

In caso di Amministratore Unico secondo l'articolo 21-bis del vigente statuto:

“Quando l'amministrazione delle società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, fatta eccezione delle competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea”.

Con l'articolo 22 del vigente statuto sociale è contemplata anche la figura del Direttore Generale:

- comma 1) “Agli uffici della Società potrà sovrintendere un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione”.
- comma 2) “Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio fungendo da Segretario”.

ORGANI DELEGATI

- Amministratori Delegati

Al dott. Simionato Maurizio, in data 05/09/2017, sono state conferiti i seguenti incarichi (durata per 3 esercizi):

- Direttore dei lavori e tecnico responsabile ai sensi della L.R. 33/85 per l'impianto di discarica,
- Tecnico responsabile ai sensi della L.R. 33/85 per l'impianto di compostaggio e selezione,
- Amministratore delegato.

Poteri:

1. conferimento, con firma libera, di tutti i poteri e le responsabilità per la piena autonomia nella gestione operativa della SESA, impegnando la stessa in iniziative e investimenti rientranti nell'ordinaria amministrazione;

2. la gestione delle risorse umane, e quindi nelle decisioni in merito all'assunzione di personale, sia dipendente che non ed al conferimento di mandati di consulenza professionale di qualsiasi genere;
3. delega di impegnare la società nei confronti della pubblica amministrazione nella richiesta di partecipare alle gare e di presentazione di offerte con esclusione di quelle che possono coinvolgere la società in modo straordinario, nonché nella stipula di contratti di fornitura di beni e servizi vengono attribuiti tutti i poteri perché possa provvedere con la necessaria continuità e tempestività all'osservanza delle norme in materia civile, fiscale, amministrativo-contabile, valutaria e del lavoro in particolare al fine di rispettare le relative leggi, decreti, circolari e regolamenti, e per tali incombenze lo investe di tutte le funzioni organizzative, direttive e dispositive, di vigilanza e di controllo che competono all'imprenditore in tali materie;
4. funzione commerciali dell'azienda con particolare riguardo alla gestione delle varie aree di business sia in Italia che all'estero;
5. gestione degli approvvigionamenti produttivi in genere;
6. tutti i poteri perché possa sovrintendere la gestione finanziaria della società con particolare riguardo alla gestione della tesoreria aziendale e pertanto intrattenere rapporti con gli istituti di credito. A titolo esemplificativo ma non esaustivo egli potrà aprire e chiudere conti correnti presso banche, istituti di credito e società finanziarie e compiere operazioni su di essi senza limitazioni di importo, stipulare con essi contratti di ogni genere e trattare affari di ogni tipo anche con diversi organismi finanziari, richiedere aperture di credito di conto corrente, scoperti, sconti e castelletti, fermo restando che non potrà né concedere finanziamenti, né assumere finanziamenti e altri debiti finanziari a medio lungo termine, né decidere per il rimborso anticipato di tali finanziamenti; in quanto responsabile della delega amministrativa della società viene inoltre conferito con firma singola il potere di effettuare i pagamenti obbligatori per legge (quali contributi, imposte e tasse, ecc...) senza limitazione di importo, sottoscrivendo la relativa documentazione e la possibilità confirmatoria libera di effettuare operazioni di versamento su conti correnti della società anche girando e quietanzando assegni, vaglia, effetti cambiari e quant'altro, egli potrà intrattenere rapporti con società di leasing e stipulare contratti di locazione finanziaria, potrai infine intrattenere rapporti con altri enti preposti all'erogazione del credito al fine di soddisfare al meglio le esigenze di liquidità della società e alla gestione assicurativa inerente l'attività sociale, stipulando e/o modificando contratti;

7. di presentare la società in ogni ordine e grado di giudizio, compresa la facoltà di nominare allo scopo procuratori legali e speciali;
8. Dovrà sovrintendere il corretto funzionamento e ad introdurre eventuali modifiche e correttivi al sistema di gestione integrato della società con particolare riguardo alla parte del modello organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 concernente le aree di rischio relative ai reati in materia di sicurezza sul lavoro e in materia violazioni ambientali;

Per l'esperienza professionale specifica, per l'obiettiva capacità, per la diretta conoscenza della struttura e dei processi aziendali, degli impianti, dei macchinari, dei beni mobili ed immobili, delle opere, dei loro esecutori e dei rischi generici e specifici che caratterizzano il lavoro nell'impresa, vengono conferiti tutti i poteri e la responsabilità inerenti allo svolgimento delle attività operativa e produttiva aziendale ivi inclusi, senza esclusione d'altri quelli concernenti:

- la sicurezza degli immobili di proprietà sociale o comunque utilizzati nell'esercizio dell'attività;
- la direzione, valutazione, gestione, conduzione ed attuazione di tutte le complesse attività assegnate all'imprenditore in materia di produzione industriale e di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto ed alla attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, dalle altre disposizioni e prescrizioni applicabili in materia antinfortunistica, di sicurezza e tutela, della salute dei lavoratori e di controllo, manutenzione e sicurezza delle strutture, dei mobili e degli immobili, degli impianti e dei macchinari, di prevenzione e di protezione da incendi e rischi, di scarichi industriali, di ecologia e tutela del ambiente in genere, di rifiuti, di inquinamento, in relazione alla tutela anche dell'ambiente interno ed esterno all'azienda, di controllo dell'ambiente di lavoro, di prevenzione e di igiene, di sanità e salute nei luoghi di lavoro, di depositi di oli minerali e carburanti, d'intervento in caso di incendi, di denunce e richieste ai vari enti preposti, di autorizzazioni, concessioni, permessi e simili per l'esercizio dell'attività aziendale e/o l'utilizzo di impianti, macchinari, mobili, immobili, strutture, depositi, ecc..., nonché di tutela dell'ambiente, così come imposta anche da norme imperative, da ordini in qualsiasi forma impartiti ovvero imposti dalle competenti autorità e pubbliche amministrazioni, dall'esperienza tecnica specifica ed in genere da ogni regola di prudenza e di diligente condotta sul lavoro, che elimini i rischi, prevenga le conseguenze di danno alle persone, alle cose ed all'ambiente, provvedendo, se del caso, agli opportuni interventi in caso di incendi;
- l'organizzazione dei servizi e delle strutture inerenti alle attività e/o previsti dalle normative di cui sopra, in modo da assicurarne l'efficiente, legittima e razionale articolazione e da assicurare, altresì, la aggiornata istruzione ed il controllo del personale addetto e dei suoi delegati nell'ambito di ogni singola competenza;

- l'informazione verso i clienti/visitatori ed i lavoratori per i rischi generici e specifici, cui sono esposti, e delle norme di prevenzione e di comportamento applicabili, anche con affissioni nei luoghi di lavoro e in quelli frequentati dai clienti/visitatori e/o negli altri luoghi previsti dalle disposizioni e prescrizioni applicabili o comunque tenuti opportuni, di cartelli, estratti delle norme di prevenzione ed antinfortunistiche, e delle altre opportune norme di comportamento, sottolineando gli obblighi e le cautele a cui sono sottoposti esigendone l'adempimento;
- la verifica degli impianti, delle macchine, delle attrezzature, dei mobili, degli immobili, degli attrezzi, degli indumenti e altri presidi protettivi in dotazione e/o in uso nell'azienda e/o al personale che vi opera, affinché siano conformi alle disposizioni delle leggi e delle altre disposizioni e prescrizioni applicabili in materia antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alle altre norme applicabili e non vengano manomessi, disponendo, a tal fine, controlli periodici, circa il loro stato di usura (con collaudi preventivi e controlli periodici degli organi e/o enti pubblici competenti, ove richiesti), ed assicurando l'efficienza e l'effettivo utilizzo dei dispositivi di sicurezza,
- la verifica degli impianti, dei mobili e degli immobili, delle macchine delle attrezzature al fine di assicurarne la conformità alle normative alle altre disposizioni vigenti in materia di ecologia e di tutela dell'ambiente e/o comunque applicabili ed affinché non determinino a terzi per inquinamento o simili,
- la formazione della procedura di utilizzazione in sicurezza dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti ed in generale di ogni strumento di lavoro, anche esigendo che il personale osservi le norme di sicurezza applicabili ed utilizzino i necessari ed opportuni mezzi di protezione;
- la responsabilizzazione del personale, dei capi reparto e quanti altri sono addetti allo svolgimento dell'attività produttiva, alla sorveglianza dell'attività lavorativa, al controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute, antinfortunistiche, igiene, sanità ed ecologia da parte dei lavoratori con obbligo di segnalare i casi di inosservanza;
- la completezza regolarità delle autorizzazioni necessarie a lo svolgimento delle attività aziendali, anche con riferimento agli obblighi normativamente fissati dal D. Lgs. 81/2008 e alle altre prescrizioni e disposizioni sopra citate, assicurandone il completo rispetto con riferimento anche a tutti quelli specificatamente indicati dall'art.89 del D.Lgs citato e successive modifiche;
- è tenuto a dotare il personale dei mezzi e strumenti antinfortunistici ed igienico sanitari imposti dalla legge, dagli enti preposti, dai regolamenti interni o comunque suggeriti dalla comune diligenza e prudenza nonché' ad attuare anche le misure preventive e diagnostiche di specifiche malattie professionali che possano insorgere dai lavori, a spese della società;

- ai fini di cui sopra, sono delegate con autonomi poteri decisionali e senza che vi sia alcuna interferenza, tutti i poteri e le funzioni di rappresentanza, valutative, attuative, organizzative, dispositive, di vigilanza, di controllo e di intervento che competono all' imprenditore nelle materie di cui sopra, sotto ogni possibile profilo;
- potrà sub-delegare e distribuire per reparto, con sub-delega scritta e mediante le relative idonee pubblicazioni ed affissioni, specifiche funzioni di funzioni e responsabilità oggetto delle deleghe di cui sopra a dipendenti o, nei casi ammessi dalla legge, a terzi da lui ritenuti idonei, restando dunque responsabile della scelta e dell'operato di tali suoi delegati e della vigilanza e del controllo del loro operato;
- si conferiscono in oltre le deleghe affinché', in relazione all'intera attività produttiva della SESA, svolga ed esegua in piena autonomia gestionale, organizzativa, di controllo, decisionale e finanziaria ogni attività ed ogni adempimento previsti da disposizioni legislative e regolamentari, da clausole e norme contrattuali operanti nei confronti della SESA nonché delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di cui l'impresa risulta titolare e sia comunque tenuta a rispettare nelle seguenti materie:
 - in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione dell'inquinamento, in relazione alle emissioni ed immissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed ai rifiuti, ed altresì, in materia di rumori, con particolare ma non esaustivo riguardo alle responsabilità di:
 - attuazione e mantenimento di tutte le condizioni necessarie a prevenire ogni forma di inquinamento e, più in generale, di tutte le condizioni necessarie al rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti nazionali, delle norme di enti comunitari vigenti nelle predette materie, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi di cui l'impresa risulta titolare e sia comunque tenuta a rispettare;
 - realizzazione di ogni intervento necessario alla pronta eliminazione di situazioni di rischio per l'ambiente, anche con arresto di impianti e macchine, nonché,
 - in materia di prevenzione degli incendi con particolare ma non esaustivo riguardo alle responsabilità di attuazione dei piani di emergenza e di prevenzione degli incendi previsti dalla normativa in materia antincendi e protezione civile e comunque ritenuti opportuni in ragione delle specifiche attività produttive svolte dall'impresa.
 - Nello svolgimento delle attività e nell'esecuzione degli adempimenti relativi alle materie oggetto della presente delega, curerà tutti i relativi rapporti tra l'impresa e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e/o terzi privati, venendo sin d'ora conferito il necessario potere di rappresentanza dell'impresa affinché, a nome e per conto della stessa, sottoscriva i conseguenti atti, istanze,

richieste, relazioni, dichiarazioni ed atti negoziali, unilaterali e non, richiesti da norme legislative o regolamenti o ritenuti, comunque opportuni.

- Al fine di poter adempiere ai compiti sopra indicati, in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi e sicurezza nel posto di lavoro, vengono conferiti inoltre i più ampi poteri e la possibilità di impegnare la società, con il limite massimo di euro 500.000 per ogni singolo intervento.
- In caso di urgenza, sempre per l'adempimento dei compiti oggetto delle deleghe e degli altri poteri di cui sopra, potrà, impegnare la società, anche superando tale limite di importo, purchè ne informi, tempestivamente, per iscritto, il consiglio di amministrazione, per ottenere la ratifica e /o per le altre deliberazioni del caso. Dovranno comunque essere deliberati in modo specifico dal consiglio di amministrazione.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Sig. Renesto Leonardo, in data 05/09/2017, è stato assegnato il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione (durata per 3 esercizi).

Secondo l'articolo 17 del vigente statuto sociale:

“La rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società sono attribuite, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente .Nel limite dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del C.C. i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della società sono attribuite all'Amministratore Delegato, scelto tra i soggetti designati dai soci rappresentanti la parte privata del capitale azionario”.

Secondo l'articolo 21 del vigente statuto sociale:

“Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente e procede alla nomina di un Amministratore Delegato, da scegliere tra i Consiglieri non designati dal Comune nè da altri Enti Pubblici, determinandone le mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale.

- Informativa al Consiglio

Nel corso dell'esercizio 2018 il Consiglio ha valutato con cadenza almeno semestrale il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Non previsto dall'attuale assetto societario.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Secondo quanto indicato dal Codice Etico aziendale al punto 2.22:

“Gli eventuali rapporti tra SESA ed i mass media in genere spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o ad altro Consigliere delegato.

Ai dipendenti è fatto divieto di fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o di altro Consigliere delegato.

Analogha autorizzazione è necessaria ai dipendenti per la partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, a comitati, associazioni, convegni, congressi o seminari, così come per la redazione da parte degli stessi di articoli, saggi o pubblicazioni in genere.

Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, le informazioni e le comunicazioni destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti ed omogenee e verificate”.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Non previsto dall'attuale assetto societario.

COMITATO PER LE NOMINE

Non previsto dall'attuale assetto societario.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Non previsto dall'attuale assetto societario.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- Politica generale per la remunerazione

La materia in questione trova emanazione nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'art. 11 c. 6 del TUSP (Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica) stabilisce che: “per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di

dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti”.

Il decreto dovrà stabilire, altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. Sempre in tema di remunerazione degli amministratori rileva, infine, l’art. 9 c. del TUSP che stabilisce il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

CONTROLLO E RISCHI

L’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le società in controllo pubblico valutino se integrare i propri strumenti di governo societario con:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità della società alle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale;
- un ufficio di controllo interno che collabori con il Collegio Sindacale nell’esercizio delle funzioni di controllo sociale;
- codici di condotta contenenti, tra l’altro, disposizioni concernenti i comportamenti imprenditoriali da tenere nei confronti di consumatori, utenti, collaboratori e di ogni altro portatore di interesse coinvolto nella attività della società;
- programmi di responsabilità sociale d’impresa.

Ai fini della implementazione del presente Regolamento, il Consiglio d’Amministrazione, con il contributo del Collegio Sindacale, del Responsabile dell’Area Amministrazione (anche RPCT) e dell’ODV, ha verificato l’assetto degli strumenti di governance della SESA, addivenendo alla condivisa convinzione che, allo stato, gli strumenti di governo societario già adottati ed operanti siano adeguati a garantire la conformità a tutti i requisiti di cui al comma, 3° dell’art. 6 citato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

- Quanto al rispetto delle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale, si è rilevato che sia il Codice Etico (sottoposto a revisione nel 2015) sia il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (sottoposto a revisione, nell’anno 2018 per la Parte Generale, e nell’anno 2013 per le Sezioni di Parte Speciale concernenti i reati contro la pubblica amministrazione e i reati societari), sia ancora le "Misure Integrative al MOG" (adottate nell’anno 2018 per implementare le disposizioni interne volte a prevenire i fenomeni corruttivi e a garantire la trasparenza nell’attività d’impresa della SESA), siano presidi del tutto adeguati a garantire il rispetto delle norme in

materia di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale. In particolare si è rilevato che contengono specifiche disposizioni volte a prevenire il rischio di condotte contrarie alle norme di tutela della concorrenza e della proprietà industriale o intellettuale:

- l'Allegato A del MOG ("Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione")
- l'Appendice all'Allegato A) del MOG ("La riforma dei reati di corruzione") 1
- l'Allegato B) del MOG ("J reati societari")
- l'Appendice all'Allegato B) del MOG ("La corruzione tra privati")
- l'Allegato E) del MOG ("Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore").

Si è rilevato, infine, che un presidio rilevante in quest'ambito è costituito dal "Regolamento degli acquisti" di cui da tempo si è dotata la società.

- Quanto all'ufficio di controllo interno che coadiuvi il Collegio Sindacale, si è rilevato che la Società è già dotata:
 - di sistemi di controllo interno di primo livello, svolti dalle funzioni responsabili delle principali aree operative;
 - di sistemi di controllo esterno da parte di advisors e certificatori che - periodicamente - verificano la rispondenza delle attività della società ai diversi standards normativi internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, qualità.
- Sotto il profilo dei controlli interni si è poi rilevato che il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 - opportunamente integrato con le "Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" - prevede prerogative di vigilanza e controllo in capo ai seguenti organismi:
 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
 - Organismo di Vigilanza (ODV);
 - Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
- Quanto ai codici di condotta di cui alla lettera c) del comma 3° dell'art. 6, si è rilevato che la Società ha da tempo adottato un proprio Codice Etico (sottoposto a revisione nell'anno 2015) in cui sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare i comportamenti da tenere nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti collaboratori e nei confronti di tutti gli altri stakeholders. Ai precetti del Codice Etico sono complementari le disposizioni del Sistema Sanzionatorio inserito nel Modello di Organizzazione e Gestione dei Rischi Aziendali ex D. Lgs. n. 231/2001.
- Infine, quanto ai programmi di responsabilità sociale d'impresa si è rilevato che la Società, a partire dall'esercizio 2014, si è dotata del cosiddetto "Bilancio di sostenibilità" che si fonda

su principi di responsabilità sociale ed etica d'impresa, in conformità alle raccomandazioni di cui alla "Corpo rate Social Responsibility" (CSR). SESA, inoltre, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme e certificato rispetto agli standard normativi internazionali EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001. La Società inoltre ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al "Regolamento EMAS".

Alla luce della rilevazione effettuata si è ritenuto e si ritiene, dunque, che gli strumenti di governance di cui è dotata la Società siano sufficienti ed adeguati al perseguimento delle finalità indicate al comma 3° dell'art. 6 e che, conseguentemente, non sia necessario - allo stato - procedere con l'adozione di strumenti integrativi di governo societario.

Il D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 ha istituito l'Organismo Interno di Valutazione della Performance" (OIV) quale organo interno ad ogni amministrazione pubblica incaricato di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

In particolare l'art. 1 comma 8-bis della legge 190/2012 ha attribuito all'OIV le seguenti funzioni:

- la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione;
- la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato
- adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione
- strategico gestionale e di performance e di quelli connessi all'anticorruzione ed alla
- trasparenza;
- il potere di richiedere informazioni al RPCT;
- il potere di effettuare audizioni ai dipendenti.

L' ANAC, con determinazione n.1134/2017, ha suggerito che, anche nelle società in controllo pubblico, quale S.E.S.A. S.P.A., sia individuato un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Nello specifico nella stessa delibera l'Autorità statuisce che "A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV)".

Nel corso della riunione del Consiglio di amministrazione della S.E.S.A. del 10 dicembre 2018, alla luce delle delibere ANAC n.1134/2017 e n.141/2018, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di demandare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione riconosciuti normativamente all'Organismo Indipendente di Valutazione composto da:

- dott. Fabrizio Contin - Presidente dell'Organismo,
- rag. Fausto Furioso - Componente,
- dott. Massimo Ottini - Componente.

L'Organismo Indipendente di Valutazione si impegna, altresì, a collaborare con l'Amministrazione della Società al fine di portare a termine i processi di valutazione di propria pertinenza.

L'Organismo collegiale succede alla Dott.ssa Ramazzotto Maria che, fino a tal data, aveva espletato le funzioni in via provvisoria in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La disamina degli adempimenti effettuata in data di insediamento dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) conferma che risultano già pubblicati sia l'attestazione che la griglia di rilevazione, in ossequio alle previsioni della delibera n. 141/2018 emessa dalla stessa ANAC riguardante le attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità.

Le società in controllo pubblico sono tenute sostanzialmente ai seguenti adempimenti in relazione alla previsione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016:

- elaborare un programma di valutazione del rischio aziendale;
- valutare se adottare i sistemi integrativi di governo societario esaminati al paragrafo che precede;
- informare i soci di quanto deciso e adottato sui due punti che precedono nell'ambito della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" da predisporre annualmente e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Da ciò sono, appunto, individuate le prescrizioni necessarie per prevedere e prevenire lo stato di (pre) crisi e in cui sono dettate le disposizioni per fronteggiare le (pre) crisi eventualmente insorte. Per garantirne la perdurante adeguatezza, il Regolamento Interno di Valutazione dei Rischi deve essere sottoposto a revisione ogni tre anni per valutare se sia necessario apportarvi o meno delle modifiche. La revisione è effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrazione di concerto con il Presidente e con l'Amministratore Delegato e con l'eventuale coadiuzione del commercialista della Società o di altro consulente esterno esperto in materia. Ove a seguito della revisione si ravvisi la necessità di introdurre delle modifiche al Regolamento, esse sono approvate ed adottate dal CDA.

Quanto alle informative sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (commi 2 e 4 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016) e sulla adozione o non adozione degli strumenti integrativi di governo societario (comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016), si dettano le seguenti prescrizioni operative.

- i. Le informative sono inserite nella "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari " annualmente predisposta a corredo del bilancio d'esercizio.
- ii. Le ridette informative devono consistere in una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo; al fine di agevolare tali chiarezza e completezza, alla "Relazione sul Governo Societario" saranno allegate due tabelle riportanti:

- I. la prima un quadro sinottico delle informative sulla valutazione del rischio di crisi aziendale;
- II. la seconda un quadro sinottico delle informative concernenti le decisioni assunte in tema di strumenti integrativi di governo societario.

I modelli delle due tabelle sono acclusi al presente Regolamento (di cui fanno parte integrante), rispettivamente quali Allegato 1 e Allegato 2.

Si sottolinea che le tabelle con i quadri sinottici integrano ma non sostituiscono le informative da inserire nel corpo della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ".

- la situazione finanziaria e l'analisi dei risultati economici e finanziari (durata e scadenza dei rapporti bancari a breve, medio e lungo termine, leasing finanziari, stato patrimoniale e conto economico);
 - gli indicatori economici: ROE, ROI, ROS, EBIDTA, EBIT;
 - gli indicatori di sviluppo del fatturato (variazione dei ricavi nel triennio);
 - gli indicatori di produttività (costo del lavoro su ricavi, valore aggiunto operativo per dipendente);
 - gli indicatori patrimoniali (margine di struttura primario, indice di struttura primario, margine di struttura secondario, indice di struttura secondario, indice di autonomia finanziaria, indice di dipendenza finanziaria, mezzi propri su capitali investiti, rapporto di indebitamento);
 - gli indicatori di liquidità (margine di liquidità primario, indice di liquidità primario, margine di liquidità secondario, indice di liquidità secondario, capitale circolante netto, indice di disponibilità).
- iv. In ossequio alla previsione di cui al combinato disposto dei commi 3, 4, 5 dell'art. 6 D. Lgs. n. 175/2016, nella "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" deve essere data una informazione chiara e completa in ordine agli strumenti integrativi di governo societario eventualmente adottati ai sensi del comma terzo dell'art. 6 o in ordine alle ragioni per le quali la Società abbia ritenuto di non integrare gli strumenti di governo societario.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 D. Lgs. n.175/2016 è fondamentale che vengano individuate le cosiddette "soglie d'allarme", vale a dire quelle situazioni in cui può dirsi esservi il concreto rischio di compromissione dell'equilibrio economico e finanziario della Società, con conseguente necessità di approfondimento delle anomalie evidenziatesi.

Generalmente la dottrina aziendalistico-contabile ritiene che:

- per verificare il mantenimento dell'equilibrio economico, sia necessario controllare che i ricavi siano sempre sufficienti a coprire i costi della gestione, così da evitare perdite;

- per la verifica dell'equilibrio finanziario sia necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire un puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con gli istituti di credito, i fornitori, il proprio personale.

Per poter tenere costantemente monitorati l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa e, dunque, al fine di scongiurare l'insorgenza della crisi d'impresa - la dottrina suggerisce di predisporre una serie di indicatori - strutturali, finanziari, ed economici - da calcolare a preventivo sulla base di dati contenuti in un bilancio pluriennale della Società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico e, infine, di effettuare il definitivo conteggio in sede di bilancio d'esercizio. In questo modo la Società avrà sempre un set di indicatori aggiornato dal quale potranno essere ottenute adeguate informazioni sullo stato della gestione e soprattutto sulla sua possibile evoluzione futura, informazioni che dovrebbero consentire all'organo amministrativo di prevedere, con sufficiente anticipo, l'eventuale insorgenza di uno stato di (pre) crisi e, di conseguenza, di adottare idonei correttivi.

Ciò premesso, la dottrina aziendalistica ha da tempo individuato quali indicatori significativi per l'analisi sullo stato della gestione di una impresa

- i seguenti indici strutturali:

- $\text{Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni nette / totale attivo x 100)}$
- $\text{Peso del capitale circolante (attivo circolante comprensivo del risultato d'esercizio / totale attivo x 100)}$
- $\text{Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100)}$
- $\text{Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100)}$

- i seguenti indici finanziari:

- $\text{Capitale circolante netto (attivo circolante - passività correnti)}$
- $\text{Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita - passività correnti)}$
- $\text{Margine di struttura (capitale proprio "patrimonio netto comprensivo del risultato d'esercizio" - immobilizzazioni nette)}$

- i seguenti indici economici:

- E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo)
- E.B.I.T. (reddito operativo)
- Risultato ante imposte
- Risultato netto
- R.O.I. (reddito operativo I totale attività)
- R. O .E. (risultato economico netto / patrimonio netto senza il risultato d'esercizio)

- R.O.S. (reddito operativo/ ricavi netti delle prestazioni)

Alla luce dei cennati indicatori individuati dalla migliore dottrina aziendalistica, si ritiene che SESA debba considerare come "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 cod. civ.);
- 2) le perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dagli amministratori, dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, non sia inferiore a 0,80;
- 5) il peso degli oneri finanziari, rilevabili dal conto economico alla voce C1 7, misurato come oneri finanziari sull'ammontare del Capitale di Terzi sia superiore al 5%. Ancorché non possano a rigore considerarsi dei veri e propri indici di rischio, si ritiene opportuno che, ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale e della relativa informativa all'Assemblea dei Soci, vengano calcolati anche:
- 6) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti;
- 7) gli indici di durata media dei crediti e dei debiti a breve termine.

AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

L'organo deputato al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è il Consiglio di Amministrazione, di fatti:

- La bozza della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari " è predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrazione e presentata, dall'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, secondo le tempistiche e le modalità previste dallo statuto vigente e dal C.C. per la presentazione del bilancio d'esercizio.
- In occasione dell'Assemblea dei Soci, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono tenuti a fornire le informazioni integrative od i chiarimenti che eventualmente venissero richiesti in ordine alle tematiche oggetto della " Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari".
- Ove si verifichi una situazione di "soglia di allarme", gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016.

- In sede di Assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvenivano profili di rischio, formulano gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, comma 2, citato.
- Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della Assemblea dei soci.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Secondo l'articolo 23 bis dello statuto sociale vigente:

“La revisione legale dei conti viene esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1 del codice civile da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, la responsabilità e le attività del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono regolati dalla legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivate del collegio sindacale e ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore legale dei conti o di una nuova società di revisione”.

L'incarico è stato affidato, in data 06/08/2018, alla società di revisione B.D.O. ITALIA S.P.A. con sede legale in Milano (MI) Via Abruzzi, 94.


DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

Secondo l'articolo 22 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “Agli uffici della Società potrà sovrintendere un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione”.
- comma 2) “Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio fungendo da Segretario”.

Si segnala che al momento l'incarico non è stato assegnato e, ad oggi, non si riscontra l'esigenza di nominare un Direttore Generale.

COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI



NOMINA DEI SINDACI

STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica da	In carica fino a	Numero partecipazione alle riunioni del Collegio
Presidente Collegio Sindacale	Ottini Massimo	1960	05/09/2017	25/10/2019	3 esercizi	12
Sindaco	Sattin Loretta	1978	21/04/2016	25/10/2019	3 esercizi	12
Sindaco	D'Orlando Luca	1972	06/09/2018	25/10/2019	3 esercizi	1
Sindaco - supplente	Tomaello Sandra	1965	01/06/2010	25/10/2019	3 esercizi	0
Sindaco supplente	Bellin Sabrina	1968	21.04.2016	25/10/2019	3 esercizi	10 - in qualità di sindaco effettivo sino al 25.10.2019

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- Criteri e politiche di diversità

Secondo quanto ottemperato dall'articolo 23 del vigente statuto sociale:

- comma 1) “Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e dei membri supplenti”.
- comma 2) “La presidenza del Collegio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2398 del Codice Civile, è riservata ad uno dei Sindaci nominati dall'Assemblea”.
- comma 3) “La retribuzione annuale dei membri del Collegio Sindacale viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina”.
- comma 4) “I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili”.

- comma 5) “Al collegio sindacale spettano i compiti di cui all'art. 2403 e 2409 C.C. ed opereranno in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2403 bis codice civile. Il collegio sindacale vigila quindi sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione”.

ASSEMBLEE

Secondo l'articolo 10 del vigente statuto sociale:

- 1) L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'organo sovrano della società e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.
- 3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata, a seconda dei sistemi di amministrazione, su iniziativa dell'Amministratore unico o su iniziativa del Consiglio di Amministrazione oppure quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile.
- 4) L'Assemblea dev'essere convocata presso la sede della società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso purché entro i confini della Regione Veneto.
- 5) L'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Secondo l'articolo 11 del vigente statuto sociale l'Assemblea viene convocata come di seguito indicato:

- 1) La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo di avviso inviato ai singoli soci e ai membri del Collegio Sindacale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC o comunque con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- 2) Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
- 3) Ove nell'avviso non fosse stata prevista la seconda convocazione e la prima non fosse valida per mancanza del numero legale l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata entro un mese dalla data della prima mediante avviso inviato almeno otto giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC o comunque con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione. Entro lo

stesso termine, dev'essere data comunicazione scritta ai singoli soci con l'indicazione delle materie da trattare.

4) Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, quando sia presente l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; ai componenti di tali organi che siano assenti dovrà essere data tempestiva comunicazione della deliberazione assunta.

Per intervenire in Assemblea l'articolo 12 dispone che:

- 1) Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari presso la sede della società o presso le sedi designate nell'avviso di convocazione, al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito dall'adunanza.
- 2) Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 3) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'articolo del Codice Civile.
- 4) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.
- 5) L'Assemblea è presieduta, secondo i sistemi di amministrazione, dall'Amministratore Unico o dal Presidente o dal Vice- Presidente della società o dalla persona designata dall'Assemblea dei soci.
- 6) In caso di loro assenza o impedimento l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea può essere:

i. Ordinaria (articolo 13 statuto sociale)

1) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

2) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale presente.

ii. Straordinaria (articolo 14 statuto sociale)

1) Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

2) Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della società, la proroga della durata stabilita dall'art. 3 dello Statuto, il trasferimento della sede, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

A far data dalla chiusura dell'Esercizio non si segnalano novità rispetto a quanto riportato nella presente Relazione.

CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

A far data dalla chiusura dell'Esercizio non si sono verificati altri cambiamenti nella struttura di corporate governance rispetto a quelli segnalati nelle specifiche sezioni.

	SOGLIA DI ALLARME	RISULTANZE			ANOMALIA
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi	Differenza positiva			NO
2	Le perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%	Nessuna perdita			NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	Nessuna discontinuità			NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, non sia inferiore a 0,80	1,03%	0,83%	0,84%	NO
5	Il peso degli oneri finanziari, rilevabili dal conto economico alla voce C17, misurato come oneri finanziari sull'ammontare del Capitale di Terzi sia superiore al 5%	1,15%	1,07%	0,97%	NO
	Altri elementi di analisi				

6	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	1,04	0,73	0,73	SI
7a	Gli indici di dilazione dei crediti commerciali [(crediti commerciali/fatturato con Iva)x365] superano i 180 giorni e questi superano il 40% dell'attivo	194 e sono comunque inferiori al 40% dell'attivo	149	167	NO
7b	Gli indici di dilazione dei debiti commerciali [(debiti commerciali/acquisti con iva)x365] superano i 180 giorni e questi superano il 40% del passivo	115	102	117	NO

QUADRO SINOTTICO DELLE SOGLIE D'ALLARME

INDICI SOGLIA D'ALLARME

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
- i seguenti indici strutturali:			
Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni nette / totale attivo x 100)	55,98%	69,36%	69,10%
Peso del capitale circolante (attivo circolante comprensivo del risultato d'esercizio / totale attivo x 100)	44,02%	30,64%	30,90%
Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100)	33,75%	37,61%	33,58%
Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100)	66,25%	62,39%	66,42%
- i seguenti indici finanziari:			
Capitale circolante netto (attivo circolante - passività correnti)	2.787.978	-19.591.851	-21.005.783
Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita - passività correnti)	-3.972.046	-26.284.489	-28.642.687
Margine di struttura (capitale proprio "patrimonio netto comprensivo del risultato d'esercizio" - immobilizzazioni nette)	-39.105.111	-53.714.123	-65.901.060

- i seguenti indici economici:			
E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo)	20.510.624	20.685.463	16.733.591
E.B.I.T. (reddito operativo)	8.957.200	7.534.315	3.640.581
Risultato ante imposte	8.544.139	8.092.245	2.796.642
Risultato netto	8.528.105	7.978.801	5.302.306
R.O.I. (reddito operativo / totale attività)	5,09%	4,45%	1,96%
R.O.E. (risultato economico netto / patrimonio netto senza il risultato d'esercizio)	16,77%	14,34%	9,30%
R.O.S. (reddito operativo/ ricavi netti delle prestazioni)	9,46%	7,17%	3,24%

QUADRO SINOTTICO SUGLI STRUMENTI INTEGRATO DI GOVERNO SOCIETARIO

Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
<p>Concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale (art. 6, comma 3, lettera a), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA ha adottato</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Codice Etico - il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 - Misure Integrative al MOG <p>Dettaglio disposizioni specifiche in materia di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale od intellettuale le seguenti policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Allegato A) del MOG ("Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione") - l'Appendice all'Allegato A) del MOG ("La riforma dei reati di corruzione") - l'Allegato B) del MOG ("I reati societari") - l'Appendice all'Allegato B) del MOG ("La corruzione tra privati") - l'Allegato E) del MOG ("Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore"). - Il "Regolamento degli acquisti"
<p>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione (art. 6, comma 3, lettera b), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA è dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un sistema di controllo di primo livello svolto dalle funzioni responsabili delle principali aree operative; - un sistema di controlli esterni da parte di advisors e certificatori che verificano il rispetto degli standards di cui alla EN ISO 9001, alla EN ISO 14001, ai BS OHSAS 18001, al Regolamento EMAS.

	<p>Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 (integrato dalle Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza) prevedono prerogative di vigilanza e controllo in capo a seguenti organismi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile della Prevenzione Trasparenza (RPCT); - Organismo di Vigilanza (ODV);
<p>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina nei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società (art. 6, comma 3, lettera c), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Codice Etico; - un sistema sanzionatorio; - un sistema di autodisciplina aziendale costituito dal Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo (D. Lgs. n. 231/2001), integrato dalle Misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
<p>Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea (art. 6, comma 3, lettera d), D. Lgs. n. 175/2016)</p>	<p>SESA si è dotata dal 2014 del "Bilancio di sostenibilità" che si fonda su principi di responsabilità sociale ed etica d'impresa, in conformità alle raccomandazioni di cui alla "Corporale Socia/ Responsibility" (CSR).</p> <p>SESA, inoltre, ha implementato un Sistema di Gestione Integrato conforme e certificato rispetto agli standard normativi internazionali EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001.</p> <p>La Società inoltre ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS.</p>

Este, 15.05.2020

Il Presidente del C. di A.

Sig. Renesto Leonardo

IL SOTTOSCRITTO MARCHETTO DOTT. STEFANO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ.